

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

N. 333-A/ 9807.4

Roma, 10 settembre 2003

OGGETTO: Provvedimenti di congedo straordinario per motivi di salute e di aspettativa per infermità. Competenza a provvedere.

AI SIGG. DIRETTORI DELLE DIREZIONI INTERREGIONALI  
DELLA POLIZIA DI STATO

LORO SEDI

e, p. c.:

AI SIGG. PREFETTI

LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA  
AUTONOMA DI

TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA  
AUTONOMA DI

BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA  
VALLE D'AOSTA

AOSTA

Sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine alle disposizioni che regolano la competenza e le procedure relative alla emissione dei provvedimenti concessivi del congedo straordinario e dell'aspettativa per malattia nei confronti del personale della Polizia di Stato.

Si ritiene, pertanto, di richiamare il contesto delle previsioni in materia, con l'obiettivo di pervenire ad una univocità di comportamento da parte delle articolazioni territoriali dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza che svolgono compiti di gestione del personale, alle quali sarà fornita opportuna conoscenza della presente direttiva.

Si rappresenta, innanzitutto, che il quadro normativo di riferimento è quello delineato dall' art. 2, comma 1, lettera a) della Legge 18.12.1970, n. 1137, richiamato dall'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 1992, n. 417, e dall'art.60, comma 2 del Regolamento di servizio dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, adottato con D.P.R. 28 ottobre 1985 n.782, che attribuisce la competenza ai titolari degli attuali Uffici Territoriali del Governo ad emanare i provvedimenti in materia, competenza che permane anche allorché l'assenza dal servizio dei dipendenti non comporti riduzione del trattamento economico fondamentale e ciò nonostante che tali atti non siano da assoggettare al visto delle Ragionerie provinciali dello Stato.

Lo stesso art.7 del D.P.R. 417/92, appena citato, rimanda al precedente art.2, comma 2, per ciò che attiene agli adempimenti preliminari e alla predisposizione degli atti relativi al trattamento economico del personale della Polizia di Stato presso gli uffici amministrativo-contabili della questura e degli altri uffici periferici dell'Amministrazione della P.S.

Tali richiami normativi erano, peraltro, contenuti già nella circolare n. 333 A 9807.FA.del 30.marzo 1999 dell'allora Direzione Centrale, del Personale di questo Dipartimento, che, nel decentrare la competenza all'adozione dei provvedimenti relativi all'assenza dal servizio per altri motivi ai dirigenti degli uffici periferici, faceva salva la competenza altrimenti prevista da disposizioni normative specifiche in capo ad altri organi.

Si aggiunge, per completezza, che, sulla scorta di quanto suggerito dalla Ragioneria centrale dello Stato con circolare n. 22 del 9 marzo 1998, è tuttavia ammissibile, anche al fine di consentire maggiore snellimento delle procedure, limitare l'emanazione di provvedimenti formali solo ove occorra procedere a riduzione del trattamento economico, essendo negli altri casi sufficiente far ricorso a modalità provvedimentali diverse dal decreto, quali, ad esempio, annotazioni, comunicazioni scritte all'interessato, etc..

Si sottolinea la necessità che, quale che sia la prassi decisionale in concreto seguita, l'Organo competente all'adozione dell'atto debba essere messo in grado di provvedere con piena cognizione, per cui è indispensabile che a tale Organo vengano trasmessi, oltre alla domanda dell'interessato, tutti gli atti che l'accompagnano, nel pieno rispetto, peraltro, della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Va, in proposito, rilevato che, recentemente, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, ha ribadito la necessità che gli atti dai quali discendano effetti finanziari sul bilancio dello Stato, debbano essere soggetti alla verifica di legittimità degli Uffici Centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali, la quale non può prescindere dall'esame, ai fini di un controllo esaustivo e completo, della documentazione di supporto.

Spetterà, peraltro, allo stesso Organo, a cui la normativa attribuisce la competenza a provvedere, valutare l'eventuale adozione di provvedimenti di semplificazione dei procedimenti amministrativi o proposte in materia..

Si confida nella proficua collaborazione da parte delle SS.LL., per il raggiungimento dell'obiettivo indicato in premessa,

p. Il Capo della Polizia  
Il Direttore Centrale  
Calvo